

REGOLAMENTO (CEE) N. 105/76 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 1976

relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 100/76 del Consiglio, del 19 gennaio 1976, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che le autorità dello Stato membro, sul territorio del quale le organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 hanno la loro sede statutaria, dispongono, più delle istituzioni comunitarie, dei mezzi per controllare se dette organizzazioni soddisfano ai requisiti richiesti per il riconoscimento;

considerando che un'efficace concentrazione dell'offerta può essere ottenuta soltanto con la costituzione di organizzazioni di produttori che abbiano una sufficiente dimensione economica;

considerando che è opportuno impedire che le organizzazioni di produttori esercitino qualsiasi discriminazione fra i produttori o i gruppi della Comunità fondata sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento, e proibire qualsiasi discriminazione fra le organizzazioni nell'ambito di una circoscrizione economica fondata sul luogo della loro sede statutaria;

considerando che è opportuno, nell'interesse dei produttori aderenti, incoraggiare soltanto le forme di associazioni che presentano un sufficiente carattere di integrazione;

considerando che la valutazione dell'importo dell'aiuto da concedere può essere facilitata da una contabilità distinta in seno alle organizzazioni di produttori;

considerando che talune legislazioni nazionali esigono dagli aderenti a dette organizzazioni un periodo minimo di partecipazione; che tale esigenza merita di essere ripresa a livello comunitario; che infatti essa introduce un elemento di stabilizzazione nel funzionamento dell'organizzazione di produttori ed evita che un sostegno finanziario sia accordato ad organizzazioni effimere;

⁽¹⁾ Vedi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

considerando che è d'uopo che non sia pregiudicata l'applicazione di disposizioni nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in determinati casi, l'organizzazione o i suoi creditori contro le conseguenze finanziarie del recesso di un membro o d'impedire ai membri di recedere dall'organizzazione nel corso dell'esercizio finanziario;

considerando che, allo scopo di non creare distorsioni di concorrenza rispetto al settore della commercializzazione e della trasformazione dei prodotti della pesca, è opportuno non estendere il riconoscimento delle organizzazioni di produttori alle attività che oltrepassano la fase della prima immissione sul mercato;

considerando che il riconoscimento deve essere revocato quando un'organizzazione di produttori non soddisfa più alle condizioni richieste;

considerando che, per l'informazione degli Stati membri e di tutti gli interessati, è utile prevedere all'inizio di ogni anno la pubblicazione dell'elenco delle organizzazioni che sono state riconosciute e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dell'anno precedente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È competente a concedere e a revocare il riconoscimento alle organizzazioni di produttori di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 lo Stato membro sul territorio del quale l'organizzazione di produttori ha la propria sede statutaria conformemente alla legislazione nazionale.

2. Gli Stati membri riconoscono le organizzazioni di produttori che ne facciano domanda, se soddisfano ai requisiti di cui all'articolo 2 e se le loro attività vertono su uno o più prodotti delle voci 03.01, 03.02 e 03.03 della tariffa doganale comune, esclusi i prodotti affumicati non a bordo delle navi da pesca.

Articolo 2

1. Nell'ambito del settore del prodotto o dei prodotti per i quali chiedono il riconoscimento, le orga-

nizzazioni di produttori devono soddisfare ai requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 100/76 nonché alle seguenti condizioni:

- a) svolgere un'attività economica sufficiente;
- b) escludere fra i produttori o gruppi di produttori della Comunità, nell'ambito di una circoscrizione economica, qualsiasi discriminazione fondata in particolare sulla nazionalità o sul luogo di stabilimento;
- c) possedere la capacità giuridica necessaria alle condizioni previste dalla legislazione nazionale;
- d) prevedere nel loro statuto:
 - aa) l'obbligo di tenere una contabilità distinta per le attività che sono oggetto del riconoscimento,
 - bb) disposizioni atte a garantire che i membri dell'organizzazione che vogliono rinunciare alla qualifica di membri possono farlo dopo aver partecipato all'organizzazione per almeno tre anni a decorrere dal riconoscimento di questa e a condizione di avvertirne l'organizzazione almeno un anno prima del recesso.

Le disposizioni della lettera bb) si applicano senza pregiudizio delle disposizioni legislative o regolamentari nazionali che hanno lo scopo di proteggere, in determinati casi, l'organizzazione o i suoi creditori contro le conseguenze finanziarie che potrebbero derivare dal recesso del membro o d'impedire il recesso di un membro nel corso dell'esercizio finanziario.

2. Sono adottate secondo la procedura dell'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76 le disposizioni che fissano in particolare:

- il contenuto dell'obbligo previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 100/76; tale obbligo non può tuttavia superare la fase della prima immissione sul mercato;
- i criteri cui devono soddisfare le norme comuni di produzione e di commercializzazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino, dello stesso regolamento;

- il volume minimo di produzione del prodotto o gruppo di prodotti in questione che le organizzazioni di produttori devono rappresentare per soddisfare alla condizione di cui al paragrafo 1, lettera a).

Articolo 3

La procedura di concessione e di revoca del riconoscimento è fissata secondo la procedura di cui all'articolo 32 del regolamento (CEE) n. 100/76.

Articolo 4

Il riconoscimento di un'organizzazione di produttori è revocato qualora non risultino più soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 2 o qualora il riconoscimento sia fondato su indicazioni erranee; se l'organizzazione lo ha ottenuto o ne beneficia con mezzi fraudolenti, il riconoscimento è revocato con effetto retroattivo.

Articolo 5

Quando uno Stato membro concede o revoca il riconoscimento ad un'organizzazione di produttori, ne informa la Commissione nel termine di due mesi.

Articolo 6

All'inizio di ogni anno la Commissione provvede a pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* l'elenco delle organizzazioni di produttori riconosciute durante l'anno precedente e di quelle il cui riconoscimento è stato revocato nel corso dello stesso periodo.

Articolo 7

1. Il regolamento (CEE) n. 170/71 del Consiglio, del 26 gennaio 1971, relativo al riconoscimento delle organizzazioni di produttori nel settore della pesca ⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 490/72 ⁽²⁾, è abrogato.

2. I riferimenti al regolamento abrogato a norma del paragrafo 1 sono da intendersi come riferimenti al presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° febbraio 1976.

⁽¹⁾ GU n. L 23 del 29. 1. 1971, pag. 11.

⁽²⁾ GU n. L 59 del 10. 3. 1972, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 gennaio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. HAMILIUS
